

GLI ESPERTI RISPONDONO

Lavoro nero, la nuova arma sono le sanzioni mirate

Il governo ha modificato le norme relative alle multe applicate alle imprese
Chi sfrutta un lavoratore oltre i due mesi dovrà pagare 36mila euro

Contro il lavoro nero, ci sono novità in merito alle sanzioni previste dalla legge?

Sino al 23 settembre 2015, la maxi sanzione era prevista in cifra fissa da 1.950 a 15.600 euro per ogni lavoratore, oltre ad una ulteriore somma variabile pari a euro 195 di maggiorazione per ogni giornata di lavoro cosiddetto nero. Se il pagamento avveniva entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, la sanzione si riduceva al doppio del minimo o a un terzo del massimo, importo più favorevole al trasgressore. Va peraltro evidenziato che tale disciplina continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 23 settembre 2015. Il nuovo sistema sanzionatorio prevede un alleggerimento degli importi ed introduce l'ulteriore meccanismo della sanzione a scaglioni. Ebbene, le nuove misure sanzionatorie sono le seguenti: da 1500 a



Un controllo dei carabinieri tra le vigne per contrastare il lavoro nero

Professionisti.it
Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

9000 euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3000 a 18000 euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; da 6000 a 36000 euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di ol-

tre 60 giorni di effettivo lavoro. Il presupposto applicativo della maxi sanzione va individuato nell'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,

con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Il personale ispettivo che rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale. Per ottemperare alla diffida, il datore di lavoro dovrà stipulare con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche eventualmente un contratto di apprendistato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, o, in alternativa, un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.

Giorgia Signaroldi

consulente del lavoro in Piacenza

FAMIGLIA/1

Le visite ai figli sono lecite per l'ex

Ex moglie impedisce le visite tra i figli e il padre: è un comportamento sanzionabile?

La Corte di Cassazione, basandosi sul principio secondo il quale viene sanzionato il genitore che ostacola il diritto di visita al figlio da parte dell'altro coniuge, ha respinto il ricorso presentato da una madre che era stata condannata al pagamento di mille euro per aver ostacolato il diritto dell'ex marito a far visita alle figlie minorenni. Il tribunale civile, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, aveva infatti previsto l'affido congiunto delle figlie minori, fissando la domiciliazione presso la madre. Inoltre ammoniva entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l'altro genitore. La madre, però, non si era attenuta a questo ammonimento, e in appello, la Corte aveva accertato che l'ex moglie aveva ostacolato in più occasioni il diritto di visita alle figlie da parte dell'ex coniuge, pertanto, condannava la donna al pagamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende con "funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni".

Annamaria Ghigna

avvocato

FAMIGLIA/2

Come si calcola l'assegno

Gli assegni versati spontaneamente all'ex convivente si calcolano ai fini del mantenimento del figli?

La Corte di Cassazione ha scagionato un padre che era stato condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio avuto con l'ex convivente. Il padre sosteneva che sin da subito, e comunque prima che il giudice fissasse in 350 euro mensili l'importo del mantenimento, aveva corrisposto all'ex compagna, la somma di circa 200 euro al mese, quale contributo volontario. Dopo l'obbligo fissato dal giudice nell'interesse del minore, aveva inoltre disposto presso il proprio datore di lavoro che venissero girati direttamente alla donna gli assegni familiari percepiti, pari a circa 137 euro al mese, adempiendo così globalmente al proprio obbligo. Per la donna, invece, l'importo degli assegni familiari doveva considerarsi del tutto autonomo rispetto all'obbligo di assegno di mantenimento per il figlio. La sentenza della Cassazione ha dato ragione al padre affermando che i genitori non erano coniugati, sicché lo storno degli assegni familiari era stato effettuato dal padre in base ad una propria spontanea e non dovuta attivazione. (a.g.)

Centro per l'Impiego di Pavia
Piazza Italia, 5 angolo 8 - 27100 Pavia

Gestione spedizione fatture e archivio - Coadiuvante alle vendite - lavoro di bollettazione con sistema operativo

Voghera - Si offre: C.C.N.L. Autotrasporti - assunzione